

AUA – Autorizzazione unica ambientale (DPR 59/13)

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Descrizione:

Si tratta di una Autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive. Gli interessati (gestori di impianti/attività produttive) presentano al SUAP competente, a seconda dell'attività esercitata, un'unica istanza corredata dalla richiesta di rilascio di titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività.

L'ambito di applicazione riguarda tutte le categorie di imprese, di cui all'art. 2 DM 18.4.2005, nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), anche quando il gestore è una grande impresa e gli impianti, i cui progetti non sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA)

L'AUA si inserisce all'interno del procedimento di SCIA unica, SCIA condizionata o Autorizzazione attivati presso il SUAP.

Le autorizzazioni ambientali **comprese e sostituite dall'AUA** sono:

- autorizzazione agli scarichi delle acque reflue (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006);
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 269, D.Lgs. 152/2006);
- autorizzazione generale per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti di cui all'articolo 272 c. 2 del D.Lgs. 152/2006);
- comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione (articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
- comunicazioni in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti (pericolosi e non), articoli 214 e 216 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (c.d. procedure semplificate).

N.B.

L'A.U.A. rilasciata ad un'impresa può ricomprendere, secondo le necessità di quest'ultima, una o più delle tipologie autorizzative sopra enumerate e si configura quindi come una sorta di "contenitore" delle varie autorizzazioni rilasciate dagli Enti rispettivamente competenti e consegnate all'impresa per il tramite del S.U.A.P. del Comune territorialmente competente.

L'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione deve essere presentata al SUAP del Comune di Sabaudia, tramite il portale "*impresa in un giorno*";

E' prevista la possibilità di presentare un'istanza di A.U.A. senza contestuale richiesta di titoli abilitativi (se l'impresa necessita dei soli titoli ambientali per l'esercizio dell'attività produttiva) o con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi (se l'impresa necessita di ulteriori titoli abilitativi).

I gestori di impianti/attività produttive sono tenuti alla presentazione delle istanze ambientali, allegandole alle istanze di natura amministrativa, solo se i procedimenti attivabili presso il SUAP risultino incardinati in specifici regimi amministrativi (Autorizzazione, SCIA, Comunicazione,

Procedimenti Unico).

L'attivazione dell'impianto è consentita solo dopo la formale adozione dell'AUA da parte del Comune di Sabaudia e rilascio da parte del SUAP; pertanto nel caso di presentazione di SCIA, trattasi di regime di SCIA condizionata.

Nel caso di procedimento unico, l'AUA viene acquisita in sede di Conferenza dei Servizi e confluisce nell'autorizzazione unica rilasciata dal SUAP.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Ai fini del rinnovo dell'A.U.A. il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata. E' prevista la possibilità di fare riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

Nel caso, infine, in cui l'impresa necessiti di ottenere la modifica di un'autorizzazione unica ambientale già in suo possesso (voltura), ne deve dare comunicazione alla Città Metropolitana e potrà procedere all'effettuazione delle modifiche se la suddetta autorità non si sia espressa entro 60 giorni dalla comunicazione. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

Se invece si tratta di una modifica sostanziale, il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Normativa di riferimento:

D.P.R. n.59/2013. art. 2 (PMI) Decreto del Ministro delle attività produttive 18.4.2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12.10 2005. Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, N. 0049801 del 7 .11.2013. D.Lgs n. 152/2006. L. n.447/1995. D. Lgs n.99/1992.

D.P.R. n.160/2010. D.P.R. n.59/2013. D. Lgs n.222/2016. Deliberazione G.C. n. 644 del 22/09/2004.

Chi deve presentare l'AUA

Il regolamento 59/13, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come meglio esplicitato dalla richiamata Circolare prot. 49801 del 07/11/2013, si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (PMI), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Pertanto l'ambito di applicazione dell'A.U.A. riguarda:

- gli IMPIANTI gestiti dalle categorie di imprese rientranti nella fattispecie delle cosiddette Piccole e Medie Imprese (PMI), così come individuate dall'art. 2 del DM 18 aprile 2005
- le GRANDI IMPRESE svolgenti attività di produzione di beni e/o servizi non ricadenti nell'ambito di applicazione della Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Le attività gestite da imprese/società che necessitano uno o più titoli autorizzativi ambientali sopra richiamati non rientranti in altri procedimenti unici previsti dalla normativa.

Modalità di presentazione

La domanda di AUA si deve presentare al SUAP del Comune dove è presente l'insediamento; la stessa deve essere presentata in formato digitale e firmata digitalmente, corredata della documentazione tecnica prevista e dalle spese di istruttoria.

Il Suap del Comune di Sabaudia è associato alla Camera di Commercio e, dunque, opera attraverso uno sportello on line per la compilazione delle istanze di AUA tramite il portale "*Impresa in un giorno*".

Per la presentazione dell'istanza è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo di importo pari a 16 €. Sono, inoltre, dovute le spese di istruttoria in funzione del tipo di titolo autorizzativo che si chiede con l'AUA.

Per il calcolo delle spese istruttorie si possono contattare gli uffici comunali.

La richiesta di AUA deve contenere le informazioni generali del richiedente e dello stabilimento per il quale si sta presentando l'istanza e la descrizione dei titoli ambientali di cui l'attività necessita, e la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria.